



**Newsletter n. 21/2026 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario**

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Corte giust. UE, sez. I, 30 aprile 2026, C-127/24 – *Gesellschaft für musikalische Aufführungs*, la ritrasmissione via cavo nelle camere di una casa di riposo per anziani di trasmissioni radiotelevisive ricevute mediante un'antenna satellitare non costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi del diritto dell'Unione.

Corte costituzionale

2. Corte cost., 30 aprile 2026, n. 61, è incostituzionale la disciplina toscana sui mutamenti di destinazione d'uso degli immobili poiché in contrasto con le norme statali sugli oneri di urbanizzazione;
3. Corte cost., 30 aprile 2026, n. 60, è incostituzionale la norma della regione Toscana che prevede quale criterio premiale di gara l'applicazione di un trattamento economico minimo in favore dei lavoratori;

4. Corte cost., 27 aprile 2026, n. 59, non è incostituzionale l'esenzione del querelante dalla responsabilità per le spese sostenute e per i danni subiti dall'indagato in caso di opposizione alla richiesta di archiviazione.

Corte di cassazione

5. Cass. civ., sez. un., 10 aprile 2026, n. 9097, sulla giurisdizione in caso di restituzione degli incentivi qualora il provvedimento di decadenza non sia più contestabile.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali

6. Cons. Stato, sez. V, 27 maggio 2026, n. 4264, sul decentramento nei comuni da fusione: natura transitoria e modificabilità statutaria delle forme speciali di partecipazione;
7. Cons. Stato, sez. VI, 27 maggio 2026, n. 4278, sul silenzio-inadempimento e sull'obbligo di provvedere: distinzione tra silenzio-inadempimento e diniego implicito dell'istanza;
8. Cons. Stato, sez. IV, 20 maggio 2026, n. 4063, sulla valutazione di pericolosità dei cartelli pubblicitari per la sicurezza della circolazione stradale;
9. Cons. Stato, sez. V, 23 aprile 2026, n. 3159, sull'accesso civico generalizzato di carattere massivo;
10. Cons. Stato, sez. II, 21 aprile 2026, n. 3093, sulla clausola di non ripetibilità degli emolumenti corrisposti al militare in aspettativa per inidoneità al servizio;

11. **Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2026, n. 2790, giurisdizione del giudice tributario e atti prodromici;**
12. **Cons. Stato, sez. III, 1 aprile 2026, n. 2643, sulla necessità di esclusione dell'offerta recante un importo superiore alla base d'asta;**
13. **Cons. Stato, sez. III, 25 marzo 2026, n. 2505, sul termine per l'esercizio dell'autotutela in ipotesi di condotte omissive dell'interessato;**
14. **T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. III, 22 aprile 2026, n. 1157, digitalizzazione dei contratti pubblici: limiti dell'automazione decisionale e riserva di umanità;**
15. **T.a.r. per il Piemonte, sez. III, 20 aprile 2026, n. 912, sul sistema tariffario dell'Autorità di regolazione dei trasporti;**
16. **T.a.r. per la Valle d'Aosta, sez. unica, 7 aprile 2026, n. 17, sulla necessità del piano economico-finanziario approvato quale presupposto dell'aggiornamento tariffario delle concessioni autostradali e sull'obbligo di leale collaborazione del concedente nel procedimento di aggiornamento del piano economico-finanziario.**

Normativa e altre novità di interesse

17. **Legge 7 maggio 2026, n. 70 – Valorizzazione della risorsa mare (in G.U., serie generale, n. 106 del 9 maggio 2026);**
18. **Comunicato del Presidente ANAC n. 10 del 6 maggio 2026 – La stazione appaltante non deve oscurare alcun dato, notizia o informazione presente nelle piattaforme digitali, salvo in tutto o in parte l'offerta tecnica;**
19. **Legge 21 aprile 2026, n. 75 – Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani (in G.U., serie generale, n. 110 del 14 maggio 2026);**

20. **Decreto legislativo 3 aprile 2026, n. 74 – Disposizioni in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa della Sanità militare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201 (in G.U., serie generale, n. 109 del 13 maggio 2026);**

21. **Decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2026, n. 73 – Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (in G.U., serie generale, n. 108 del 12 maggio 2026).**

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

La ritrasmissione via cavo nelle camere di una casa di riposo per anziani di trasmissioni radiotelevisive ricevute mediante un'antenna satellitare non costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi del diritto dell'Unione.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione I, 30 aprile 2026, C-127/24 – *Gesellschaft für musikalische Aufführungs*

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «comunicazione al pubblico», di cui a tale disposizione, non comprende la ritrasmissione, da parte del gestore di una casa di riposo per anziani, dei programmi di radiodiffusione, simultaneamente, in maniera invariata e integrale, ricevuti tramite un impianto di ricezione satellitare collegato alle

prese per televisione e radio installate nelle camere dei residenti mediante la rete via cavo presente nella casa di riposo.

Corte costituzionale

(2)

È incostituzionale la disciplina toscana sui mutamenti di destinazione d'uso degli immobili poiché in contrasto con le norme statali sugli oneri di urbanizzazione.

Corte costituzionale, 30 aprile 2026, n. 61 – Pres. Amoroso, Red. Marini

È incostituzionale l'art. 3, comma 2, della legge della regione Toscana 20 agosto 2025, n. 51 (Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla l.r. 65/2014), nella parte in cui ha introdotto: *i*) il comma 2-*bis* all'art. 99 della legge della regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), limitatamente alle parole «Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo VII, capo I di cui alla presente legge.»; *ii*) il comma 2-*ter* dell'art. 99 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, limitatamente alle parole «e limitazioni».

Sono incostituzionali gli artt. 3, comma 1 – che ha sostituito il comma 2 dell'art. 99 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, limitatamente alle parole «dall'articolo 252 *septies* e» – e 36, della legge reg. Toscana n. 51 del 2025.

La Corte ha dichiarato l'incostituzionalità della legge della regione Toscana numero 51 del 2025 nella parte in cui disciplina i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili in modo non conforme ai principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale di riferimento (art. 23-*ter* del t.u. edilizia), incidendo illegittimamente sugli oneri di urbanizzazione, sui poteri dei Comuni e sui termini di applicazione.

(3)

È incostituzionale la norma della regione Toscana che prevede quale criterio premiale di gara l'applicazione di un trattamento economico minimo in favore dei lavoratori.

Corte costituzionale, 30 aprile 2026, n. 60 – Pres. Amoroso, Red. Petitti.

È incostituzionale l'art. 1 della legge della regione Toscana 18 giugno 2025, n. 30, rubricato «Tutela dei lavoratori nei contratti pubblici di appalto di competenza regionale. Inserimento dell'articolo 6.1 nella l.r. 18/2019» nella parte in cui – con l'intento, dichiarato nel preambolo, di contrastare il fenomeno del *dumping* contrattuale – modifica la legge della regione Toscana 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007) introducendo l'art. 6.1: «1. *I bandi di gara delle procedure ad evidenza pubblica in cui la Regione Toscana, i suoi enti e organismi strumentali, incluse le aziende sanitarie locali e le società "in house", siano stazioni appaltanti o enti concedenti, con particolare riguardo agli affidamenti ad alta intensità di manodopera basati sul criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedono quale criterio qualitativo premiale l'applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi*», per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e), Cost. in materia di tutela della concorrenza.

Pur riconoscendo che la tutela della concorrenza non può essere considerata un *passpartout* che giustifichi l'attrazione indiscriminata di ogni intervento legislativo alla competenza esclusiva statale, escludendo a priori le competenze legislative regionali, la Corte ha tuttavia ritenuto che, nello specifico ambito dei contratti pubblici, l'uniformità di disciplina rappresenta, in quanto tale, un criterio da osservare, perché differenti normative regionali sono suscettibili di creare dislivelli di regolazione, produttivi di barriere territoriali. E se è vero che la disciplina dei contratti pubblici interseca molteplici interessi, tra cui obiettivi di protezione sociale, di tutela dei lavoratori, di sostenibilità ambientale, è vero altresì che spetta al legislatore statale definire il punto di equilibrio tra la tutela della concorrenza e gli altri interessi pubblici meritevoli di protezione.

La Corte ha quindi ritenuto che il modello del rinvio, anche per gli appalti di servizi, alla contrattazione qualificata – delineato dall'articolo 11 del

codice dei contratti pubblici – pur non esaurendo il novero delle soluzioni possibili per dare attuazione ai principi del trattamento retributivo proporzionato e sufficiente, rappresenti, sotto il profilo del riparto della competenza legislativa, il punto di equilibrio attualmente configurato dal legislatore statale.

Il criterio premiale introdotto dalla regione Toscana, in quanto idoneo a produrre effetti diretti sull'esito delle gare e, indirettamente, sulla scelta degli operatori economici di parteciparvi, si discosta dall'indicato punto di equilibrio e incide sulla concorrenzialità del mercato, ponendosi così in contrasto con l'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

(4)

Non è incostituzionale l'esenzione del querelante dalla responsabilità per le spese sostenute e per i danni subiti dall'indagato in caso di opposizione alla richiesta di archiviazione.

Corte costituzionale, 27 aprile 2026, n. 59 – Pres. Amoroso, Red. Sandulli.

Non sono incostituzionali gli artt. 409 e 410 c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono alcuna forma di «ristoro» in favore della persona sottoposta alle indagini che «sia stata costretta per effetto della opposizione [alla richiesta di archiviazione] formulata dal querelante a costituirsi nella relativa sede procedimentale, in particolare, nell'udienza da celebrarsi in camera di consiglio con il patrocinio obbligatorio di un difensore [...] di fiducia oppure assegnato di ufficio», ove l'opposizione risulti «inammissibile nel merito»..

Ricordando l'ampia discrezionalità che la costante giurisprudenza costituzionale riconosce al legislatore in materia di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali, la Corte ha ritenuto non manifestamente irragionevole che, nel quadro del necessario contemperamento tra l'interesse a prevenire e a sanzionare la presentazione di querele pretestuose e l'opportunità di non scoraggiare l'esercizio non solo del diritto di querela, ma anche del diritto di opposizione all'archiviazione da parte della persona offesa, il legislatore abbia scelto di esentare il querelante dalla responsabilità per le spese

sostenute e i danni subiti dall'indagato nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale, alla luce dell'evoluzione del ruolo riconosciuto alla persona offesa, che esercita un'attività di supporto e di controllo dell'operato del pubblico ministero, finalizzata a colmare eventuali lacune investigative, cooperando alla completezza delle indagini e all'accertamento della verità.

La sentenza ha, inoltre, escluso la lamentata disparità di trattamento con la disciplina della responsabilità del querelante all'esito dell'udienza preliminare, trattandosi di situazioni non sovrapponibili, attesa la differenza di effetti, di connotati e di stabilità del provvedimento di archiviazione rispetto alla sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento.

Parimenti non fondata è stata ritenuta la censura di violazione dell'articolo 24 della Costituzione, poiché l'effettività del diritto di difesa trova adeguata salvaguardia, per gli indagati non abbienti, nella disciplina del patrocinio a spese dello Stato.

Corte di cassazione

(5)

Sulla giurisdizione in caso di restituzione degli incentivi qualora il provvedimento di decadenza non sia più contestabile.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 10 aprile 2026, n. 9097 – Pres. D'Ascola, Est. Vincenti

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia con cui una società, divenuto definitivo il provvedimento di decadenza dalle tariffe incentivanti, si oppone all'obbligo di restituzione degli incentivi corrisposti. Infatti, l'art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a. non estende la giurisdizione esclusiva a tutte le controversie solo causalmente collegate a un provvedimento amministrativo ma richiede che l'oggetto della lite sia l'esercizio, almeno in via mediata, di un potere autoritativo; nel caso di specie, il provvedimento di decadenza è stato riconosciuto legittimo con diverso giudicato: pertanto, la controversia sulla restituzione degli incentivi non concerne più l'esercizio di poteri pubblicistici ma si risolve

in una ordinaria pretesa restitutoria fondata su un diritto soggettivo di credito.

Le sezioni unite, in accoglimento del ricorso, hanno annullato la sentenza Cons. Stato, sez. II, 31 marzo 2025, n. 2696, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali

(6)

Sul decentramento nei comuni da fusione: natura transitoria e modificabilità statutaria delle forme speciali di partecipazione.

Consiglio di Stato, sezione V, 27 maggio 2026, n. 4264 – Pres. Lotti, Est. Quadri

Le forme speciali di decentramento previste dall'art. 15 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni risultanti da fusione costituiscono strumenti di incentivazione alla fusione che attengono alla fase genetica del nuovo ente e non vincolano permanentemente l'organizzazione comunale, sicché il consiglio comunale può legittimamente sopprimere i consigli di municipio mediante modifica statutaria, purché siano mantenute adeguate forme di partecipazione popolare ai sensi dell'art. 8 del medesimo decreto legislativo. Lo statuto originario non può imporre vincoli alla sua revisione, rimanendo vigente fino alle modifiche operate dagli organi del nuovo comune istituito.

(7)

Sul silenzio-inadempimento e sull'obbligo di provvedere: distinzione tra silenzio-inadempimento e diniego implicito dell'istanza.

Consiglio di Stato, sezione VI, 27 maggio 2026, n. 4278 – Pres. Caponigro, Est. Pascuzzi

Il silenzio-inadempimento dell'amministrazione ricorre solo quando, di fronte alla formale richiesta di un provvedimento da parte di un privato, l'amministrazione omette di provvedere entro i termini stabiliti dalla legge, presupponendo l'esistenza di uno specifico obbligo giuridico di provvedere. Quando l'amministrazione fornisce una risposta, anche se stringata e laconica, che si configura oggettivamente come diniego implicito dell'istanza, non sussistono gli estremi del silenzio-inadempimento e l'interessato ha l'onere di impugnare tempestivamente il diniego.

(8)

Sulla valutazione di pericolosità dei cartelli pubblicitari per la sicurezza della circolazione stradale.

Consiglio di Stato, sezione IV, 20 maggio 2026, n. 4063 – Pres. Carbone, Est. Arrivi

La valutazione di pericolosità dei cartelli pubblicitari per la sicurezza della circolazione stradale deve essere effettuata dall'ente gestore sulla base di un'istruttoria specifica e concreta che consideri le caratteristiche del singolo impianto (dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione) e le effettive condizioni del traffico del tratto stradale interessato, non potendosi fondare su generiche affermazioni di incremento del traffico prive di riscontri probanti o riferite a strade diverse da quelle oggetto dell'istanza di autorizzazione.

(9)

Sull'accesso civico generalizzato di carattere massivo.

Consiglio di Stato, sezione V, 23 aprile 2026, n. 3159 – Pres. Caringella, Est. Fasano

È finalizzato all'accertamento della spettanza del diritto di accesso il giudizio instaurato avverso il diniego o il silenzio sull'istanza ostensiva, prescindendo dalla correttezza delle ragioni addotte dall'amministrazione. L'accesso civico generalizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, consente a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, senza necessità di motivazione, purché la richiesta sia funzionale al controllo sull'attività amministrativa e non espressione di un interesse esclusivamente privatistico. È legittimo il rigetto dell'istanza di accesso civico generalizzato avente carattere massivo, specie ove le richieste, concentrate in un ristretto arco temporale, siano riconducibili a un unico centro di interesse e risultino sproporzionate rispetto alle esigenze di buon andamento dell'azione amministrativa.

(10)

Sulla clausola di non ripetibilità degli emolumenti corrisposti al militare in aspettativa per inidoneità al servizio.

Consiglio di Stato, sezione II, 21 aprile 2026, n. 3093 – Pres. Poli, Est. Ricci

La clausola di non ripetibilità degli emolumenti corrisposti durante l'aspettativa per inidoneità parziale al servizio laddove la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa – aspettativa che non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo – opera anche quando, pur essendo diversa la base normativa dei periodi di aspettativa, essi siano comunque funzionalmente connessi alla pronuncia sulla causa di servizio e all'infermità che ne è oggetto, la quale non sussiste nel caso in cui siano diverse le infermità o lesioni riscontrate e via via sottoposte al giudizio del comitato di verifica.

(11)

Giurisdizione del giudice tributario e atti prodromici.

Consiglio di Stato, sezione VI, 8 aprile 2026, n. 2790 – Pres. Simonetti, Est. Lamberti

Spetta al giudice tributario il sindacato sugli atti di imposizione tipizzati dall'art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Tale giurisdizione ha carattere pieno ed esclusivo e non si limita all'atto finale (nella specie, atto di accertamento), ma si estende alla legittimità di tutti gli atti prodromici e della sequenza procedimentale (nella fattispecie, ordini di verifica fiscale e processi verbali di constatazione della guardia di finanza).

(12)

Sulla necessità di esclusione dell'offerta recante un importo superiore alla base d'asta.

Consiglio di Stato, sezione III, 1° aprile 2026, n. 2643 – Pres. Greco, Est. Zafarana

Laddove la *lex specialis* di gara definisca la “base di gara” come la sommatoria delle tre componenti costituite dall’importo soggetto a ribasso, dei costi della manodopera (non soggetti a ribasso, salva la previsione dell’articolo 41, comma 14, terzo periodo, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) e degli oneri di sicurezza aziendale, va considerata inammissibile, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lettera f), del d.lgs. n. 36 del 2023, cit., l'offerta superiore alla base di gara, così determinata, non potendosi fare riferimento alla sola quota della base di gara soggetta a ribasso, con esclusione dei costi della manodopera. Dall'art. 41, comma 14 cit. si evince chiaramente che i costi della manodopera fanno parte della base di gara, su cui i concorrenti sono tenuti a praticare il ribasso complessivo, anche laddove decidano di non ribassare i costi stessi come definiti dalla stazione appaltante. In materia di contratti pubblici affinché un contratto possa configurarsi “a misura”, anziché “a corpo”, è indispensabile, oltre che una chiara indicazione di tale natura nella *lex specialis* di gara, l’inclusione in quest’ultima dell’elenco dei prezzi unitari (sui quali poi formulare i ribassi in sede di offerta economica), per cui, in assenza di tali indicazioni, il contratto va qualificato come a corpo. Nelle gare di appalto da aggiudicare a “corpo” il corrispettivo è determinato in

una somma fissa ed invariabile derivante dal ribasso offerto sull'importo a base d'asta; elemento essenziale della proposta economica è il solo importo finale offerto, mentre i prezzi unitari indicati nell'elenco prezzi, tratti dai listini ufficiali, hanno un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare l'importo finale: ne consegue che le indicazioni contenute nell'elenco prezzi sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell'offerta e quindi del contratto da stipulare, non assumendo rilevanza neppure ai fini della valutazione di anomalia, poiché la somma complessiva dell'offerta copre l'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali.

(13)

Sul termine per l'esercizio dell'autotutela in ipotesi di condotte omissive dell'interessato.

Consiglio di Stato, sezione III, 25 marzo 2026, n. 2505 – Pres. Franconiero, Est. Tulumello

Il regime temporale di diciotto mesi per l'adozione del provvedimento di annullamento d'ufficio, introdotto dalla l. 7 agosto 2015, n. 124, di modifica dell'art. 21-*novies* della l. 7 agosto 1990, n. 241, decorre senz'altro dal giorno di entrata in vigore della novella legislativa, anche in riferimento ad atti adottati in precedenza, allorquando alla data di adozione del provvedimento di autotutela era vigente detta prescrizione nel testo riportante il termine fisso di diciotto mesi.

La non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell'atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo, così che l'interesse pubblico al ripristino della legalità violata deve ritenersi sussistente *in re ipsa* e comunque prevalente rispetto al contrapposto interesse privatistico al mantenimento dell'atto illegittimo. Il superamento del limite temporale di diciotto o dodici mesi, per l'esercizio del potere di autotutela, è pertanto ammissibile, ai sensi dell'art. 21-*novies*, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241, nei casi in cui, a prescindere da qualsivoglia accertamento penale di natura processuale, il soggetto privato abbia rappresentato uno stato preesistente – anche

mediante il solo silenzio su circostanze rilevanti – diverso da quello reale; rilevano, pertanto, anche le condotte omissive, specie nei procedimenti in materia edilizia.

Anche le condotte omissive rientrano nella fattispecie di cui al comma 2-bis dell'art. 21-novies, l. 7 agosto 1990, n. 241, onde garantire la conformità dello stesso ai parametri di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La disciplina della decorrenza del termine per l'annullamento posta dal citato comma ha infatti riguardo alla fattispecie in cui il contrasto tra la fattispecie rappresentata e la fattispecie reale sia rimproverabile all'interessato.

In materia di tutela dell'affidamento incolpevole nella stabilità del provvedimento un ruolo decisivo è svolto dalla disciplina della buona fede in senso correttivo-integrativo, conseguente ad una interpretazione dell'art. 21-novies, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 coerente con l'art. 1, comma 2-bis, della medesima legge, che ha cristallizzato il principio di buona fede, che non è unilaterale ma ha un fondamentale attributo di reciprocità.

È legittimo, in applicazione dell'art. 21-novies, l. 7 agosto 1990, comma 2-bis, l'annullamento d'ufficio di una concessione in sanatoria, avvenuto oltre il termine, applicabile *ratione temporis*, di diciotto mesi dall'entrata in vigore della l. 7 agosto 2015, n. 124, ove la stessa sia stata rilasciata sull'erroneo presupposto della presentazione dell'istanza da parte dell'interessato, ove il medesimo, consapevole di tale errore, non l'abbia fatto presente all'amministrazione, non ricorrendo alcuna ipotesi di tutela dell'affidamento incolpevole.

(14)

Digitalizzazione dei contratti pubblici: limiti dell'automazione decisionale e riserva di umanità.

T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione III, 22 aprile 2026, n. 1157 – Pres. Lento, Est. Profili

In tema di digitalizzazione dei contratti pubblici, l'utilizzo di algoritmi e procedure automatizzate deve considerarsi strumentale e servente rispetto all'attività amministrativa e deve assicurare il rispetto dei limiti

invalicabili, quali: *i*) la trasparenza algoritmica; *ii*) la non esclusività della decisione algoritmica (*human in the loop*); *iii*) la necessaria imputabilità della decisione e delle discendenti responsabilità all'organo amministrativo titolare del potere; *iv*) la non discriminazione; *v*) la sindacabilità giurisdizionale; *vi*) la tutela dei diritti fondamentali, ivi inclusi la protezione dei dati personali e il diritto di difesa. In difetto di tali garanzie, l'automazione si traduce in un illegittimo arretramento dell'amministrazione rispetto ai propri doveri funzionali.

(15)

Sul sistema tariffario dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

T.a.r. per il Piemonte, sezione III, 20 aprile 2026, n. 912 – Pres. f.f. Malanetto, Est. Cappadonia

Il sistema tariffario dell'Autorità di regolazione dei trasporti riconosce al concessionario il costo medio settoriale del capitale di debito (calcolato come rapporto tra oneri finanziari e debiti degli ultimi cinque anni disponibili) nel limite massimo del valore del risk free rate, con l'eventuale maggiorazione del premio al debito fino al 2%, purché il risk free rate sia inferiore al costo medio del debito di settore. Pertanto, il premio al debito (quale componente endogena del costo del capitale di debito) non può essere disancorato dalla rilevazione del costo medio del debito di settore e, dunque, non può essere automaticamente riconosciuto nella misura massima del 2%. Il regolatore non riconosce alle imprese i tassi di interesse che queste effettivamente pagano sull'indebitamento, ma quello che pagherebbero se fossero mediamente efficienti nella provvista di capitale di debito e se avessero una leva finanziaria normale, vale a dire, una leva finanziaria prossima a quella media del settore in cui operano. In caso contrario, infatti, le imprese riverserebbero sugli utenti i costi della loro inefficiente gestione finanziaria.

(16)

Sulla necessità del piano economico-finanziario approvato quale presupposto dell'aggiornamento tariffario delle concessioni

autostradali e sull'obbligo di leale collaborazione del concedente nel procedimento di aggiornamento del piano economico-finanziario.

T.a.r. per la Valle d'Aosta, sezione unica, 7 aprile 2026, n. 17 – Pres. Adamo, Est. Malanetto

In materia di concessioni autostradali, l'aggiornamento tariffario annuale per il concessionario il cui piano economico-finanziario risulti scaduto presuppone l'approvazione di un nuovo piano economico-finanziario, in quanto solo all'esito di tale approvazione vengono definiti il quadro degli investimenti nel loro complesso, le direttrici di sviluppo dell'infrastruttura, i parametri di costo nel rispetto della regolazione e i criteri della loro recuperabilità in tariffa, con la conseguenza che, in mancanza del piano approvato, si realizza un ostacolo procedimentale all'aggiornamento tariffario; la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Corte cost., 4 ottobre 2025, n. 147) non ha introdotto rivalutazioni automatiche delle tariffe autostradali avulse dalla regolazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti, né ha consentito l'accoglimento automatico di richieste di aggiornamento tariffario in assenza di piano economico-finanziario approvato, bensì ha soltanto imposto lo sblocco del relativo procedimento di aggiornamento, configurando in capo all'ente concedente un vero e proprio obbligo di determinarsi nel merito della proposta presentata dal concessionario. Il concedente che ritenga non sostenibili per l'utenza le variazioni tariffarie prospettate dal concessionario in sede di proposta di aggiornamento del piano economico-finanziario – pur elaborate in coerenza con la regolazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti – non può limitarsi a respingere la proposta invitando il solo concessionario a formularne una nuova, ma deve farsi parte attiva nell'indicare soluzioni praticabili e condivisibili, assumendosi la propria quota di responsabilità nelle scelte di propria competenza; il principio di buona fede nelle trattative è bilaterale e comporta l'obbligo di entrambe le parti di tenere atteggiamenti costruttivi e di assumersi la propria parte di responsabilità per il buon esito dell'accordo.

Normativa e altre novità di interesse

(17)

Legge 7 maggio 2026, n. 70 – Valorizzazione della risorsa mare (in G.U., serie generale, n. 106 del 9 maggio 2026);

(18)

Comunicato del Presidente ANAC n. 10 del 6 maggio 2026 – La stazione appaltante non deve oscurare alcun dato, notizia o informazione presente nelle piattaforme digitali, salvo in tutto o in parte l'offerta tecnica per la quale l'operatore abbia indicato le relative ragioni e le stesse siano state accolte.

(19)

Legge 21 aprile 2026, n. 75 – Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani (in G.U., serie generale, n. 110 del 14 maggio 2026);

(20)

Decreto legislativo 3 aprile 2026, n. 74 – Disposizioni in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa della Sanità militare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201 (in G.U., serie generale, n. 109 del 13 maggio 2026);

(21)

Decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2026, n. 73 - Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (in G.U., serie generale, n. 108 del 12 maggio 2026).